



MODELLO DI  
**ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. 231/2001**



# INDICE

## PARTE GENERALE

### CAPITOLO 1 - I RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1.1 Il D.Lgs. 231/2001 - Principi generali
- 1.2 Le fattispecie di reato
- 1.3 L'apparato sanzionatorio
- 1.4 Le vicende modificative dell'Ente
- 1.5 I gruppi di imprese
- 1.6 Forme di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente
- 1.7 Le linee guida elaborate da Confindustria quale base del modello elaborato da CICLI PINARELLO
- 1.8 Prospetto riepilogativo reati presupposto e sanzioni

### CAPITOLO 2 - DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE DI CICLI PINARELLO

- 2.1 Assetto organizzativo generale di CICLI PINARELLO
- 2.2 Il sistema di governance e poteri dei soggetti responsabili
- 2.3 Le Aree di operatività aziendale

### CAPITOLO 3 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE

- 3.1 La costruzione del Modello
- 3.2 Analisi dei rischi
- 3.3 Predisposizione del Modello
- 3.4 Le Attività Sensibili

### CAPITOLO 4 - ORGANISMO DI VIGILANZA

- 4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza ("OdV")
- 4.2 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- 4.3 Segnalazioni e reporting verso l'Organismo di Vigilanza

### CAPITOLO 5 - IL SISTEMA DISCIPLINARE

- 5.1 Misure nei confronti dei Dipendenti
- 5.2 Misure nei confronti degli Amministratori
- 5.3 Misure nei confronti dei Sindaci

### CAPITOLO 6 - LA FUNZIONE, PRINCIPI ISPIRATORI E STRUTTURA DEL MODELLO ALL'INTERNO DI CICLI PINARELLO

- 6.1 Le aree di rischio dell'attività di CICLI PINARELLO
- 6.2 La procedura di adozione del Modello
- 6.3 La diffusione del Modello tra i "portatori di interesse", l'attività formativa ed informativa



# INDICE

## PARTE SPECIALE

### PREMESSA: FUNZIONE E STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

#### PARTE SPECIALE I - I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- I.1 La fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001)
- I.2 Processi sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- I.3 Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati contro la Pubblica Amministrazione
- I.4 Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati contro la Pubblica Amministrazione
- I.5 Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

#### PARTE SPECIALE II - I REATI SOCIETARI E REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

- II.1 Le fattispecie dei reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001) e dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-opties del D.Lgs. 231/2001)
- II.2 Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
- II.3 Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
- II.4 Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio
- II.5 Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

#### PARTE SPECIALE III - I DELITTI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

- III.1 Le fattispecie dei delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001)
- III.2 Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- III.3 Documenti recepiti dal Modello
- III.4 Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- III.5 Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
  - III.5.1 Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri loro attribuiti.
  - III.5.2 Identificazione continua dei pericoli, loro valutazione e implementazione delle misure di controllo necessarie
  - III.5.3 Definizione, documentazione e comunicazione di ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono tutte le attività suscettibili di influenzare i rischi per la salute e la sicurezza
  - III.5.4 Definizione delle competenze necessarie a coloro che devono eseguire compiti suscettibili di avere conseguenze sulla sicurezza
  - III.5.5 Divulgazione di informazioni su sicurezza e salute ai Dipendenti e alle altre parti interessate
- III.6 Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza



# INDICE

## **PARTE SPECIALE IV – I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**

**IV.1** Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati personali (art. 24 -bis del D.Lgs. 231/2001)

**IV.2** Processi sensibili in relazione al rispetto delle norme in materia alla sicurezza dei sistemi informativi

**IV.3** Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati personali

**IV.4** Procedure specifiche nell'area di rischio dei delitti informatici e trattamento illecito dei dati personali

**IV.5** Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

## **PARTE SPECIALE V – I REATI AMBIENTALI**

**V.1** Le fattispecie dei reati ambientali (art. 25 - undecies del D.Lgs. 231/2001)

**V.2** Processi sensibili in relazione ai reati ambientali

**V.3** Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati ambientali

**V.4** Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati ambientali

**V.5** Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

## **PARTE SPECIALE VI – I REATI CONTRO INDUSTRIA E COMMERCIO**

**VI.1** Le fattispecie dei reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 - bis 1 del D.Lgs. 231/2001)

**VI.2** Processi sensibili in relazione ai reati contro l'industria ed il commercio

**VI.2** Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati contro l'industria ed il commercio

**VI.3** Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati contro l'industria ed il commercio

**VI.4** Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

## **PARTE SPECIALE VII – I REATI TRIBUTARI**

**VII.1** Le fattispecie dei reati tributari (art. 25 - quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001)

**VII.2** Processi sensibili in relazione ai reati tributari

**VII.3** Principi di comportamento e di controllo nell'area di rischio dei reati tributari

**VII.4** Procedure specifiche nell'area di rischio dei reati tributari

**VII.5** Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza

## **ALLEGATI.**

**I** Organigrammi

**II** Soggetti intervistati

**III** Regolamento e componenti ODV

**IV** Codice Etico

**V** Codice Disciplinare

**VI** WHISTLEBLOWING – Procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità

**VII** Flussi informativi

**VIII** Regolamento aziendale per l'uso di internet e degli strumenti informatici

**IX** Elenco documentazione richiamata nel modello



# GLOSSARIO DEI TERMINI

**AZIENDA** – CICLI PINARELLO, con sede legale in Viale della Repubblica, 12 – 31020, Villorba (TV), avente quale oggetto sociale la creazione, progettazione, costruzione, assemblaggio, vendita, distribuzione e commercializzazione di biciclette e prodotti affini o collegati, nonché di loro parti, di accessori e abbigliamento sportivo connessi al ciclismo, oltre a prodotti di officina meccanica (di seguito indicata anche come PINARELLO).

**AREE SENSIBILI** – Aree aziendali nell’ambito delle quali vengono svolte attività sensibili.

**ATTIVITÀ SENSIBILI** – Attività nel cui ambito sussiste il rischio della commissione dei reati previsti dalla normativa di riferimento (D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni).

**AZIENDA** – Insieme complessivo dei beni e delle strutture organizzate da PINARELLO per lo svolgimento del proprio oggetto sociale.

**CCNL** – Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti.

**COLLABORATORI** – Soggetti che sono legati a PINARELLO da rapporti di lavoro, sia subordinato - a qualsiasi livello - sia parasubordinato, o che, comunque, agiscono nell’interesse o in nome e per conto dell’Ente.

**CONSULENTI** – Soggetti che esercitano la loro attività in favore di PINARELLO in forza di un rapporto contrattuale autonomo.

**DECRETO** – Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i.

**DESTINATARI** – Dipendenti, organi amministrativi e di controllo, consorziati, consulenti, collaboratori esterni, partners di PINARELLO che siano a qualunque titolo, anche indirettamente, tenuti a conoscere ed applicare le disposizioni, i principi e le procedure contenute e/o richiamate con il Modello.

**DIPENDENTI** – Soggetti legati a PINARELLO da un rapporto di lavoro subordinato (compresi i dirigenti) o da un rapporto contrattuale allo stesso assimilato.

**DOCUMENTI** – Insieme degli elaborati che concorrono a costituire il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Azienda.

**ENTE** – “CICLI PINARELLO S.r.l.” (di seguito PINARELLO).

**LINEE GUIDA** – Linee guida di CONFINDUSTRIA approvate dal Ministero di Giustizia con D.M. 4.12.2003, come da ultimo modificate ed approvate dal Ministero di Giustizia a giugno 2021.



# GLOSSARIO DEI TERMINI

**MAPPATURA DELLE AREE DI RISCHIO** – Selezione delle aree aziendali nell’ambito delle quali vengono esercitate attività sensibili.

**MODELLO** – Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAZIONALE** – D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO DELL’UNIONE EUROPEA** – Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 “Tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee”, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 “Lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri”; e Convenzione OCSE del dicembre 1997 “Corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali”; legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001); Direttiva 2008/99/CE sulla “Tutela penale dell’ambiente”.

In generale, fonti normative comunitarie che hanno inciso, anche indirettamente, sulla disciplina nazionale interna della responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001).

**ODV** – Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sull’osservanza del Modello e di verificare la sua adeguatezza.

**OPERAZIONE SENSIBILE** – Segmento di attività che si pone nell’ambito delle Attività sensibili.

**P.A.** – Organismi, sezioni, uffici della Pubblica Amministrazione statale o locale, con particolare riferimento all’Attività sensibili per la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

**PARTNERS** – Soggetti che affiancano PINARELLO in un rapporto di collaborazione in merito allo svolgimento delle proprie attività (es. partnership, joint venture, appalti etc.).

**PORTATORI DI INTERESSE** – I soci, i dipendenti e collaboratori, i consulenti, e i rappresentanti a qualunque titolo di PINARELLO (es: procuratori, delegati).

**REATI** – Novero dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

**SOCI** – I proprietari di quote e/o azioni di PINARELLO.

**SOGGETTI APICALI** – Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di PINARELLO o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell’Ente.



# GLOSSARIO DEI TERMINI

**SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI** - Legge 23 novembre 2001, n. 49 (art. 25 .bis del D.Lgs. 231/2001); D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 62 (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001); Legge 14 gennaio 2003, n. 7 (art. 25 quater D.Lgs. 231/2001); legge 11 agosto 2003, n. 228 (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001); Legge 16 marzo 2006, n. 146; D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001); Legge 18 marzo 2008, n. 48 (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001); Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001); Legge 23 luglio 2009, n.99 (artt. 25 bis.1 e 25 novies del D.Lgs. 231/2001); D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001); Legge 6 novembre 2012, n. 190 (integrazione art. 25 e art. 25 - ter del D.Lgs. 231/2001), Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (integrazione art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001), Legge 22 maggio 2015, n. 68 (integrazione art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001), Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (integrazione art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001), Legge 20 novembre 2017, n. 167 (introduzione art. 25 terdecies del D.Lgs. 231/2001), Legge 3 maggio 2019, n. 39 (introduzione art. 25 quaterdecies del D.Lgs. 231/2001), Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (introduzione art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001).

In generale, provvedimenti legislativi che hanno implementato il novero dei reati previsti dall'originale provvedimento che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese (D.Lgs. 231/2001).



# PARTE GENERALE

## CAPITOLO 1 – I RIFERIMENTI NORMATIVI

### 1.1 IL D.LGS. 231/2001 – PRINCIPI GENERALI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Ente e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», entrato in vigore in data 4 luglio 2001, ed emanato in esecuzione della delega concessa dal Parlamento al Governo di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel sistema giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa dell'Ente.

L'art. 5, comma 1, statuisce la responsabilità dell'Ente qualora determinati reati siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso dai seguenti soggetti:

- soggetti che rivestono ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia gestionale e finanziaria, nonché da soggetti che esercitano, anche in via di fatto, la gestione o il controllo dell'Ente stesso (amministratori, direttori generali, vice-direttori generali);
- soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti sopra identificati (dipendenti non dirigenti, collaboratori, collaboratori, consulenti ecc.).

L'interesse differisce dal vantaggio in quanto:

- l'interesse viene valutato ex ante e normalmente viene riscontrato quando la persona fisica non ha agito in contrasto con gli interessi dell'ente;
- il vantaggio viene invece valutato oggettivamente ex post per cui la responsabilità dell'ente può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito senza considerare le conseguenze vantaggiose che la sua condotta avrebbe avuto per l'ente.

L'interesse e il vantaggio sono requisiti alternativi che non devono necessariamente coesistere per la configurazione della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Qualora uno dei soggetti sopra elencati ponga in essere un'attività criminosa, rientrante in una delle fattispecie previste dalla normativa di riferimento, alla responsabilità penale del soggetto agente andrà a sommarsi la responsabilità dell'Ente nel cui interesse o vantaggio l'attività stessa è stata posta in essere.

### 1.2 LE FATTISPECIE DI REATO

Le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo – l'art. 6 legge 406/2001 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'articolo 25-bis;
- reati societari – il D.Lgs. 61/2002 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-ter;
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico – la legge 7/2003 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quater;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, la legge 7/2006 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quater.1;
- reati contro la libertà individuale – la legge 228/2003 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquies;
- abuso di informazioni (cosiddetto market abuse, legge 62/2005) – il D.Lgs. 58/1998 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-sexies;
- reati transnazionali, previsti e integrati con legge 146/2006;
- reati derivanti dalla violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro (omicidio colposo e lesioni colpose) – il D.Lgs. 123/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-septies;





- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio – il D.Lgs. 231/2007 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies, ulteriormente integrato dalla Legge 186/2014;
- reati in materia di violazione del diritto d'autore – la legge 99/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-novies;
- reati informatici e trattamento illecito di dati – la legge 48/2008 ha inserito l'art. 24-bis nel D.Lgs. 231/2001;
- reati di criminalità organizzata – la legge 94/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 24-ter;
- reati contro l'industria e il commercio – la legge 99/2009 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-bis.1;
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – la Legge 116/09 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-decies;
- reati ambientali – il D.Lgs. 121/11 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-undecies, ulteriormente integrato dalla Legge 68/2015;
- reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater. c.p.) – la Legge 190/12 ha inserito tale reato all'interno dell'art. 25 del D.Lgs. 231/2001;
- reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) – la Legge 190/12 ha inserito tale reato all'interno dell'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – il D.Lgs. 109/12 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-duodecies;
- reato di razzismo e xenofobia – la Legge 167/17 ha inserito nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-terdecies;
- reati di frodi sportive ed esercizio abusivo di giochi d'azzardo – la Legge 157/2019 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-quaterdecies;
- reati tributari – la Legge 157/2019 ha inserito nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-quinquiesdecies.

### **1.3 L'APPARATO SANZIONATORIO**

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001 a fronte del compimento dei reati sopra elencati, si articola nelle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzione pecuniaria;
- sanzioni interdittive (applicabili anche qualche misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Possono consistere in:
  1. interdizione dall'esercizio dell'attività;
  2. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  3. divieto di contrarre con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  4. esclusione di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  5. divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza in caso di applicazione di una sentenza interdittiva.

#### **i) La Sanzione Amministrativa Pecuniaria**

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli artt. 10 e ss. del D. Lgs. n. 231/2001, costituisce la sanzione "di base" di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'Ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli



illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549) “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione” (art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/2001, “Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente”.

L’articolo 12 D. Lgs. n. 231/2001, prevede poi i casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta e segnatamente quando:

- a) l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- c) l’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- d) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

## ii) Le Sanzioni Interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001 sono:

- l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all’articolo 13, D. Lgs. n. 231/2001, di seguito indicate:

- l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione che abbiano commesso il reato a causa di gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti (vale a dire la commissione di un illecito Dipendente da reato nei cinque anni successivi alla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente);

• in ogni caso, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi e l’Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, l’applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l’Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall’articolo 17, D.Lgs. n. 231/2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- i) l’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- ii) l’Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- iii) l’Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra 3 mesi e 2 anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, “tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso” (art. 14, D. Lgs. n. 231/2001).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l’interdizione dell’attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.



### iii) La Confisca

In merito alla confisca è previsto che il prezzo o il profitto del reato sia sempre confiscato e che, qualora non sia possibile la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la confisca possa avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

### iv) La Pubblicazione della Sentenza di Condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

## 1.4 LE VICENDE MODIFICATIVE DELL' ENTE

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'Ente nel caso di vicende modificative (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Il principio fondamentale stabilisce che «dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria» inflitta all'Ente «risponde soltanto l'Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune». La norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo.

Il legislatore ha adottato, come criterio generale, quello di applicare alle sanzioni pecuniarie inflitte all'Ente i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'Ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario; correlativamente, per le sanzioni interdittive si è stabilito che esse rimangano a carico dell'Ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato, salva la facoltà per l'Ente risultante dalla trasformazione di ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, allorché il processo di riorganizzazione seguito alla fusione o alla scissione abbia eliminato i deficit organizzativi che avevano reso possibile la commissione del reato.

E precisamente:

- trasformazione: le modifiche di struttura giuridica (ragione sociale, forma giuridica, ecc.) sono, dunque, irrilevanti per la responsabilità dell'Ente: il nuovo Ente sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione;
- fusioni e scissioni: per quanto attiene ai possibili effetti di fusioni e scissioni, il Decreto prevede che l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, «risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione». Al subentrare dell'Ente risultante dalla fusione nei rapporti giuridici degli enti fusi e, ancor più, all'accorpamento delle relative attività aziendali, comprese quelle nell'ambito delle quali sono stati realizzati gli illeciti, consegue dunque un trasferimento della responsabilità in capo all'Ente scaturito dalla fusione. Nel caso di scissione parziale quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio dell'Ente scisso, che continua ad esistere, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Gli enti collettivi beneficiari della scissione, ai quali sia pervenuto il patrimonio (in tutto o in parte) dell'Ente scisso sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per reati anteriori alla scissione. L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito: tale limite non opera per gli enti beneficiari a cui sia pervenuto - anche solo in parte - il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato;
- cessione o di conferimento di azienda: il Decreto regola, infine, il fenomeno della cessione e del conferimento di azienda. Nel caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente. La responsabilità del cessionario - oltre che limitata al valore dell'azienda oggetto di cessione (o di conferimento) - è peraltro limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

## 1.5 LA RESPONSABILITÀ DA REATO NEI GRUPPI DI IMPRESE

L'ordinamento giuridico italiano considera unitariamente il gruppo solo dal punto di vista economico, mentre, dal punto di vista giuridico, esso risulta privo di autonoma personalità.



Ne consegue che il gruppo non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del Decreto.

Al contrario, solo i singoli Enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa.

L'appartenenza ad uno stesso gruppo non consente di estendere la responsabilità della società che ha commesso il reato a tutte le altre, essendo invece necessario che l'illecito commesso abbia recato una specifica e concreta utilità – effettiva o potenziale e non necessariamente di carattere patrimoniale – ad una e/o più società del gruppo.

Allo stesso modo, non esiste una posizione di garanzia in capo alla holding del gruppo, relativa all'impedimento della commissione di illeciti da parte delle società controllate.

## **1.6 FORME DI ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE**

Introdotta la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che lo stesso non risponde a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

1°) l'organo amministrativo di vertice ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e Controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

2°) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

3°) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di organizzazione, gestione e controllo; tuttavia, se il reato è commesso da un soggetto subordinato (non apicale), l'Ente non ha alcun onere probatorio, ma è l'accusa (Pubblico Ministero procedente) che dovrà provare che l'Ente prima della commissione del reato non aveva attuato un'efficace politica organizzativa idonea a prevenire quel reato (cfr. art. 7 D.Lgs. 231/2001);

4°) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto 2).

L'adozione del Modello di Organizzazione e Controllo consente, dunque, all'Ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, da parte dell'organo amministrativo di vertice dell'Ente da individuarsi nel Consiglio di Amministrazione, non pare, tuttavia, sufficiente ad escludere tout court detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia, al contempo, efficace ed effettivo.

Con riferimento all'efficacia del Modello, il Decreto richiede che esso:

- individui le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello.

Con riferimento all'effettività del modello, il Decreto richiede:

- la verifica periodica, e, nel caso siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal Modello, o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente, ovvero modifiche legislative, la modifica dello stesso;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Modello.

## **1.7 LE LINEE GUIDA ELABORATE DA CONFINDUSTRIA QUALE BASE DEL MODELLO ADOTTATO DALL'AZIENDA**

Nell'elaborazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di PINARELLO si sono utilizzate quali metro comparativo e guida operativa le attuali Linee guida emanate da Confindustria, che hanno trovato l'approvazione del Ministero di Giustizia nel giugno 2021.

L'art. 6, comma 3, del Decreto dispone espressamente che i Modelli di Organizzazione e Controllo possano essere adottati sulla base di Codici di comportamento predisposti dalle Associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale, di concerto con gli altri Ministeri competenti, potrà formulare, entro 30 giorni,



osservazioni sull' idoneità dei Modelli a prevenire i reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001.

Nella definizione del Modello di Organizzazione e Controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi:

- identificazione dei rischi e protocolli;
- adozioni di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico con riferimento ai reati ex D.Lgs. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell' organismo di vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all' attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, laddove richiesto, l' indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
- sistemi di controllo di gestione capaci di fornire tempestiva segnalazione dell' insorgere di criticità generali e/o particolari;

Nelle relative Linee Guida, Confindustria precisa, inoltre, che le componenti del sistema di controllo debbano informarsi ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- documentazione dei controlli.

Nella predisposizione del relativo Modello di Organizzazione e Controllo, l' Ente tiene, dunque, conto delle indicazioni fornite dalle Linee Guida predisposte da Confindustria (anche con riferimento ai Case Study indicati nella Parte Speciale delle Linee Guida).

## 1.8 PROSPETTO RIEPILOGATIVO REATI PRESUPPOSTO E SANZIONI

Alla data di adozione del presente Modello, per quanto qui di interesse, il Decreto contempla i seguenti reati presupposto:

Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Malversazione a danno dello Stato ( <b>art. 316-bis c.p.</b> ) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ( <b>art. 316-ter c.p.</b> ) Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico ( <b>art. 640, co. 2, n. 1 c.p.</b> ) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ( <b>art. 640-bis c.p.</b> ) Frode informatica ( <b>art. 640-ter c.p.</b> )	Fino a cinquecento quote (da duecento a seicento quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità)	<ul style="list-style-type: none"><li>• divieto di contrattare con la P.A.</li><li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li><li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li></ul>



**Art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico**

<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (<b>art. 615-ter c.p.</b>)                      Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (<b>art. 617-quater c.p.</b>)                      Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (<b>art. 617-quinquies c.p.</b>)                      Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (<b>art. 635-bis c.p.</b>)                      Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (<b>art. 635-ter c.p.</b>)                      Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (<b>art. 635-quater c.p.</b>)                      Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (<b>art. 635-quinquies, co. 3, c.p.</b>)</p>	Da cento a cinquecento quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (<b>art. 615-quater c.p.</b>)                      Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (<b>art. 615-quinquies c.p.</b>)</p>	Fino a trecento quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>

**Art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata**

<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
<p>Associazione per delinquere diretta alla commissione di delitti contro la libertà individuale e in materia di immigrazione clandestina (<b>art. 416, co. 6, c.p.</b>)                      Associazioni di tipo mafioso, anche straniere (<b>art. 416-bis c.p.</b>)                      Scambio elettorale politico-mafioso (<b>art. 416-ter c.p.</b>)                      Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (<b>art. 630 c.p.</b>)                      Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'<b>art. 416-bis c.p.</b> o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso                      Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti o psicotrope (<b>art. 74 d.P.R. 309/1990</b>)</p>	Da quattrocento a mille quote	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Associazione per delinquere (<b>art. 416, co. 1-5, c.p.</b>)                      Delitti in materia di armi (<b>art. 407, co. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.</b>)</p>	Da trecento a ottocento quote	



Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Corruzione per l'esercizio della funzione ( <b>art. 318 c.p.</b> ) Responsabilità del corruttore per l'esercizio della funzione ( <b>art. 321 c.p.</b> ) Istigazione alla corruzione per l'esercizio della funzione ( <b>art. 322, co. 1 e 3, c.p.</b> )	Fino a duecento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	NO
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ( <b>art. 319 c.p.</b> ) Corruzione in atti giudiziari (se i fatti corruttivi sono commessi per favorire o danneggiare una parte processuale) ( <b>art. 319-ter, co. 1, c.p.</b> ) Responsabilità del corruttore per un atto contrario ai doveri d'ufficio ( <b>art. 321 c.p.</b> ) Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio ( <b>art. 322, co. 2 e 4, c.p.</b> )	Da duecento a seicento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	Per almeno un anno: <ul style="list-style-type: none"><li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li><li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li><li>• divieto di contrattare con la P.A.</li><li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse;</li><li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li></ul>
Concussione ( <b>art. 317 c.p.</b> ) Corruzione aggravata per un atto contrario ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto rilevante profitto ( <b>art. 319 aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.</b> ) Corruzione in atti giudiziari (se taluno è ingiustamente condannato alla detenzione) ( <b>art. 319-fer, co. 2, c.p.</b> ) Induzione indebita a dare o promettere utilità ( <b>art. 319-quater c.p.</b> ) Responsabilità del corruttore per corruzione aggravata per atto contrario ai doveri di ufficio e per corruzione in atti giudiziari ( <b>art. 321 c.p.</b> )	Da trecento a ottocento quote (anche per i casi di corruzione di incaricato di pubblico servizio e corruzione internazionale)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Per almeno un anno:</li><li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li><li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li><li>• divieto di contrattare con la P.A.</li><li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li><li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li></ul>
Traffico di influenze illecite ( <b>art. 346 bis c.p.</b> )	Fino a duecento quote	NO



Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate <b>(art. 453 c.p.)</b>	Da trecento a ottocento quote	Per non oltre un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Alterazione di monete <b>(art. 454 c.p.)</b> Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo <b>(art. 460 c.p.)</b> Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata <b>(art. 461 c.p.)</b>	Fino a cinquecento quote	
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete false <b>(art. 455 c.p.)</b>	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453 e 454, ridotte da un terzo alla metà	
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati <b>(art. 459 c.p.)</b>	Le sanzioni pecuniarie stabilite per i reati previsti dagli artt. 453, 455, 457 e 464, co. 2, c.p., ridotte di un terzo	
Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni industriali <b>(art. 473 c.p.)</b>  Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi <b>(art. 474 c.p.)</b>	Fino a cinquecento quote	
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede <b>(art. 457 c.p.)</b>	Fino a duecento quote	NO
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede <b>(art. 464, co. 2, c.p.)</b>		
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di concorso nella contraffazione o alterazione <b>(art. 464, co. 1, c.p.)</b>	Fino a trecento quote	
Art. 25-bis d.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Turbata libertà dell'industria o del commercio <b>(art. 513 c.p.)</b> Frode nell'esercizio del commercio <b>(art. 515 c.p.)</b> Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine <b>(art. 516 c.p.)</b> Vendita di prodotti industriali con segni mendaci <b>(art. 517 c.p.)</b> Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale <b>(art. 517-ter c.p.)</b> Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari <b>(art. 517- quater c.p.)</b>	Fino a cinquecento quote	NO





Illecita concorrenza con minaccia o violenza ( <b>art. 513-bis c.p.</b> ) Frodi contro le industrie nazionali ( <b>art. 514 c.p.</b> )	Fino a ottocento quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<b>Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE<sup>1</sup></b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
False comunicazioni sociali ( <b>art. 2621 c.c.</b> )	Da duecento a trecento quote	NO
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori ( <b>art. 2622, co. 1, c.c.</b> ) Operazioni in pregiudizio dei creditori ( <b>art. 2629 c.c.</b> ) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ( <b>art. 2633 c.c.</b> ) Illecita influenza sull'assemblea ( <b>art. 2636 c.c.</b> )	Da trecento a seicentossanta quote	
False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori nel caso di società quotate ( <b>art. 2622, co. 3, c.c.</b> )	Da quattrocento a ottocento quote	
Falso in prospetto ( <b>v. art. 173-bis T.U.F. che ha sostituito l'abrogato art. 2623 c.c.</b> ) <sup>2</sup>	Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a seicentossanta quote, a seconda che sia o meno cagionato un danno	NO
	Da duecento a duecentosessanta quote	
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve ( <b>art. 2627 c.c.</b> )		
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale ( <b>abrogato art. 2624 c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010</b> ) <sup>3</sup>	Da duecento a duecentosessanta quote o da quattrocento a ottocento quote, a seconda che sia cagionato o meno un danno ai destinatari delle comunicazioni	
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ( <b>art. 2638, co. 1 e 2, c.c.</b> )	Da quattrocento a ottocento quote	

(<sup>1</sup>) La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità a seguito del reato- presupposto.

(<sup>2</sup>) L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, Legge n. 262/2005 (Legge di riforma del risparmio). La corrispondente fattispecie delittuosa è stata trasferita nel TUF (art. 173-bis) ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile. Inoltre, si segnala un difetto di coordinamento tra l'articolo 25-ter del decreto 231 e l'articolo 173-bis del T.U.F.: quest'ultimo, nel riformulare il reato di falso in prospetto, non dà rilievo alla determinazione di un danno patrimoniale in capo ai destinatari del prospetto, a differenza di quanto continua a prevedere l'articolo 25-ter del decreto 231.

(<sup>3</sup>) L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, co. 34, d. lgs. n. 39/2010 (Testo Unico revisione legale dei conti). La corrispondente fattispecie di reato è stata trasferita nell'art. 27 del citato decreto ma non è richiamata nell'art. 25-ter del decreto 231, che pertanto è da ritenere inapplicabile.



REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE <sup>1</sup>	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Impedito controllo che causa danno ai soci (<b>art. 2625, co. 2, c.c.</b>)</p> <p>Indebita restituzione dei conferimenti (<b>art. 2626 c.c.</b>)</p> <p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (<b>art. 2628 c.c.</b>)</p> <p>Formazione fittizia del capitale (<b>art. 2632 c.c.</b>)</p>	Da duecento a trecentosessanta quote	NO
<p>Aggiotaggio (<b>art. 2637 c.c.</b>)</p> <p>Omessa comunicazione del conflitto di interessi (<b>art. 2629-bis c.c.</b>)</p>	Da quattrocento a mille quote	
<p>Corruzione tra privati limitatamente alla condotta di chi "dà o promette denaro o altra utilità" (<b>art. 2635, co. 3, c.c.</b>)</p>	Da duecento a quattrocento quote	
<b>Art. 25-quater d.lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>		
<p>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione inferiore a 10 anni</p>	Da duecento a settecento quote	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> <li>• interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.</li> </ul>
<p>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione previsti dal codice penale o da leggi speciali puniti con la reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo</p>	Da quattrocento a mille quote	
<b>Art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (<b>583-bis c.p.</b>)</p>	Da trecento a settecento quote	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato-presupposto)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni, accreditamento (se è un ente privato accreditato) o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concess</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi.</li> </ul>



Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE <sup>4</sup>
<p>Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (<b>art. 600-bis, co. 2, c.p.</b>)</p> <p>Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (<b>art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.</b>)</p> <p>Detenzione di materiale pedopornografico (<b>art. 600-quater c.p.</b>)</p> <p>Adescamento di minorenni (<b>art. 609-undecies c.p.</b>)</p>	<p>Da duecento a settecento quote (anche se relativi al materiale pornografico rappresentante immagini di minori o parti di esse)</p>	
<p>Prostituzione minorile (<b>art. 600-bis, co. 1, c.p.</b>)</p> <p>Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (<b>art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.</b>)</p> <p>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (<b>art. 600 quinquies c.p.</b>)</p>	<p>Da trecento a ottocento quote</p>	<p>Per almeno un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se [l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto)</li> <li>• sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (<b>art. 600 c.p.</b>)</p> <p>Tratta di persone (<b>art. 601 c.p.</b>)</p> <p>Acquisto e alienazione di schiavi (<b>art. 602 c.p.</b>)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote</p>	
Art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale		
REATI-PRESUPPOSTO <sup>5</sup>	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Abuso di informazioni privilegiate (<b>art. 184 d.lgs. 58/1998</b>)</p> <p>Manipolazione del mercato (<b>art. 185 d.lgs. 58/1998</b>)</p>	<p>Da quattrocento a mille quote (ma se i reati hanno procurato all'ente un prodotto o profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto)</p>	<p>NO</p>

(<sup>4</sup>) Si prevede l'interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto.

(<sup>5</sup>) L'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, laddove posti in essere nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono rilevare anche quali illeciti amministrativi. Ai sensi dell'articolo 187-quinquies del TUF, la Consob può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 100 mila a 15 milioni di euro ovvero da 100 mila a 25 milioni di euro, rispettivamente per gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato; inoltre, la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte il profitto o il prodotto conseguito dall'ente a seguito della commissione dell'illecito, se il profitto o il prodotto siano di rilevante entità.



Art. 25-septies d.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/08 (art. 589 c.p.)	Mille quote	Per almeno tre mesi e non più di un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)	Da duecentocinquanta a cinquecento quote	
Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)	Non superiore a duecentocinquanta quote	Per non più di sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) Auto riciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	Da duecento a ottocento quote (da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni)	Per non più di due anni: <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis co. 3, l. 633/1941)  Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171 -bis l. 633/1941)  Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter l. 633/1941)  Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171 -septies l. 633/1941)  Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)	Fino a cinquecento quote	Per non oltre un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>



Art. 25-decies d.lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ( <b>art. 377-bis c.p.</b> )	Fino a cinquecento quote	NO
Art. 25-undecies d.lgs. 231/2001 – Reati ambientali		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Inquinamento ambientale ( <b>art. 452 bis c.p.</b> )	Da duecentocinquanta a seicento quote	Per non oltre 1 anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Disastro ambientale ( <b>art. 452-quater c.p.</b> )	Da quattrocento a ottocento quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Delitti colposi contro l'ambiente ( <b>art. 452-quinquies c.p.</b> )	Da duecento a cinquecento quote	
Associazione per delinquere finalizzata all'inquinamento e/o al disastro ambientale ( <b>art. 452 – octies c.p.</b> )	Da trecento a mille quote	
Traffico e abbandono di materiale ad alta radio attività ( <b>art. 452 – sexies c.p.</b> )	Da duecentocinquanta a seicento quote	
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette ( <b>art 727-bis c.p.</b> )	Fino a duecentocinquanta quote	
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto ( <b>art. 733-bis c.p.</b> )	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	



<p>Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (<b>art. 137 d.lgs. 152/2006</b>)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 3, 5, primo periodo, e 13)</p>	<p>NO</p>
<p>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (<b>art. 260 d.lgs. 152/2006</b>)</p>	<p>Da duecento a trecento quote (co. 2, 5, secondo periodo, 11)</p> <p>Da trecento a cinquecento quote (co. 1) Da quattrocento a ottocento quote (co. 2)</p>	<p>Per non oltre sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (<b>art. 256 d.lgs. 152/2006</b>)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. a, e 6, primo periodo) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5) Da duecento a trecento quote (co. 3, secondo periodo) Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nella sola ipotesi del comma 3, secondo periodo, si applicano per non oltre sei mesi:</li> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
<p>Reati in materia di bonifica dei siti (<b>art. 257 d.lgs. 152/2006</b>)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote (co. 1) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 2)</p>	
<p>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (<b>art. 258 d.lgs. 152/2006</b>)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 4, secondo periodo)</p>	<p>NO</p>
<p>Traffico illecito di rifiuti (<b>art. 259 d.lgs. 152/2006</b>)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 1)</p>	
<p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (<b>art. 260-bis d.lgs. 152/2006</b>)</p>	<p>Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (co. 6 e 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo) Da duecento a trecento quote (co. 8, secondo periodo)</p>	<p>NO</p>
<p>Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (<b>l. 150/1992</b>)</p>	<p>Fino a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 1, art. 2, co. 1 e 2, art. 6, co. 4, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a un anno) Da centocinquanta a duecentocinquanta quote (art. 1, co. 2, art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a due anni) Da duecento a trecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione non superiore a tre anni) Da trecento a cinquecento quote (art. 3-bis, co. 1 se è prevista la reclusione superiore a tre anni)</p>	<p>NO</p>



Reati in materia di ozono e atmosfera <b>(art. 3, co. 6, l. 549/1993)</b>	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	NO
Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera <b>(art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)</b>	Fino a duecentocinquanta quote	
Inquinamento colposo provocato dalle navi <b>(art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)</b>		
Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque <b>(art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007)</b>	Da centocinquanta a duecentocinquanta quote	Per non oltre sei mesi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 202/2007)</li> <li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li> <li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li> </ul>
Inquinamento doloso aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque <b>(art. 8, co. 2, d.lgs. 202/2007)</b>	Da duecento a trecento quote	
<b>Art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di paesi-terzi il cui soggiorno è irregolare</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento <b>(art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)</b>	Da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00	NO
<b>Art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia</b>		
<b>REATI-PRESUPPOSTO</b>	<b>SANZIONI PECUNIARIE</b>	<b>SANZIONI INTERDITTIVE</b>
Propaganda ovvero istigazione e incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità o dei crimini di guerra <b>(art. 5, co. 2, l. 167/2017)</b>	da duecento a ottocento quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.</li> <li>• Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</li> </ul>



Art. 10 l. 146/2006 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Associazione per delinquere (<b>art. 416 c.p.</b>)</p> <p>Associazione di tipo mafioso, anche straniera (<b>art. 416-bis c.p.</b>)</p> <p>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (<b>art. 291-quater d.P.R. 43/1973</b>)</p> <p>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (<b>art. 74 d.P.R. 309/1990</b>)</p>	Da quattrocento a mille quote	<p>Per almeno di un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• interdizione dall'esercizio dell'attività (interdizione definitiva se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di uno dei reati- presupposto)</li><li>• sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li><li>• divieto di contrattare con la P.A.</li><li>• esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li><li>• divieto di pubblicizzare beni e servizi</li><li>• Interdizione definitiva dell'attività se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati- presupposto.</li></ul>
<p>Reati in materia di immigrazione clandestina (<b>art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, d.lgs. 286/1998</b>)</p>	Da duecento a mille quote	<p>Per non oltre due anni:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. interdizione dall'esercizio dell'attività</li><li>b. sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li><li>c. divieto di contrattare con la P.A.</li><li>d. esclusione da agevolazioni e revoca di quelle eventualmente già concesse</li><li>e. divieto di pubblicizzare beni e servizi</li></ol>
<p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (<b>art. 377-bis c.p.</b>)</p> <p>Favoreggiamento personale (<b>art. 378 c.p.</b>)</p>	Fino a cinquecento quote	NO





Art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/2001 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Offerta di denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compimento di altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.</p> <p>Abusivo esercizio dell'organizzazione di (i) giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, (ii) scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE), (iii) organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità.</p>	<p>Per i delitti, fino a cinquecento quote. Per le contravvenzioni, fino a duecentosessanta quote.</p>	<p>Per i delitti, si applica sanzione interdittiva previste dall'articolo 9 comma 2, non inferiore a un anno.</p>
Art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 – Reati tributari		
REATI-PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (<b>art. 2 D.Lgs. n. 74/2000</b>)</p> <p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (<b>art. 3 D.Lgs. n. 74/2000</b>)</p> <p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (<b>art. 8 D.Lgs. n. 74/2000</b>)</p> <p>Occultamento o distruzione di documenti contabili (<b>art. 10 D.Lgs. n. 74/2000</b>)</p> <p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (<b>art. 11 D.Lgs. n. 74/2000</b>)</p> <p>Dichiarazione infedele (<b>art. 4 D.Lgs. n. 74/2000</b>) [introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020]</p> <p>Omessa dichiarazione (<b>art. 5 D.Lgs. n. 74/2000</b>) [introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020]</p> <p>Indebita compensazione (<b>art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000</b>) [introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020]</p>	<p>Fino a cinquecento quote.</p>	<p>Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).</p>



## **CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE STRUTTURA DELL’AZIENDA**

### **2.1 ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELL’AZIENDA**

Cicli Pinarello S.r.l. (di seguito anche “Pinarello” o “la Società”) è una società di diritto italiano con sede sociale a Treviso, attiva nel settore della produzione di cicli professionali e da corsa ed è riconosciuta tra i leaders mondiali nello studio, progettazione e produzione di cicli da corsa ad alte prestazioni.

La Società è stata fondata nel 1953 come laboratorio di biciclette del sig. Giovanni Pinarello a produzione totalmente artigianale.

Negli anni successivi il marchio Pinarello comincia a ritagliarsi il suo spazio attraverso le prime sponsorizzazioni di competizioni sportive.

Durante gli anni ‘80 e ‘90, la Società ha sponsorizzato team ciclistici che hanno portato Cicli Pinarello nel firmamento del ciclismo vincendo diverse competizioni. La fine degli anni ‘90 coincide anche con la nascita di Dogma, la top bike di Pinarello, che è successivamente diventata un riferimento assoluto per l’high end delle road bike.

Gli anni 2000 rappresentano un decennio chiave nello sviluppo di Pinarello, con la creazione del modello Prince Carbon, che viene investito del titolo di Best Bike of the World, e della prima bici asimmetrica del mondo, la Dogma 60.1.

Nel 2010 Pinarello avvia una collaborazione con il Team Sky, che ha ottenuto ad oggi diversi successi nelle competizioni ciclistiche tra cui il Tour de France, il World Tour e le olimpiadi. Con la collaborazione del Team Sky nel 2014 è stato anche sviluppato il modello Dogma F8, considerato il benchmark assoluto nel settore e vincitrice di premi internazionali.

Successivamente l’azienda ha perseguito l’obiettivo di espandere la propria presenza nei mercati esteri; nell’ambito di tale percorso di consolidamento: nel 2017 è stata costituita la Pinarello US Inc. (che ha incorporato un ramo d’azienda della società Gita Sporting Goods Inc., distributore storico di Pinarello negli Stati Uniti); inoltre a settembre 2018, è stata acquistata la società The Bike Rooms Ltd (che gestiva tre negozi di ciclismo nel Regno Unito) successivamente rinominata Cicli Pinarello (UK) Ltd, veicolo strategico per entrare, in via diretta, sul mercato inglese e gestire direttamente il business locale.

### **2.2 IL SISTEMA DI GOVERNANCE E POTERI DEI SOGGETTI RESPONSABILI**

Sono organi dell’Azienda:

- a) l’Assemblea dei Soci;
- b) l’Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale.

L’Assemblea determina l’indirizzo amministrativo di PINARELLO, ne controlla l’attuazione e svolge le attività ad essa riservate per legge e per Statuto.

L’Organo Amministrativo (Consiglio di Amministrazione anche attraverso i suoi delegati) è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

La rappresentanza della società compete al presidente del C.d.A. e all’Amministratore Delegato nei limiti delle deleghe conferite.

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

### **2.3 LE AREE DI OPERATIVITÀ AZIENDALE DI PINARELLO**

La struttura operativa di PINARELLO (cfr. Allegato I) è ripartita nei seguenti Settori / Uffici:

- Global Finance and Administration
- Global Marketing Team
- Global R&D Team



- Global Supply Chain and Logistics
- Production Team Treviso (quanto all'attività di verniciatura, punzonatura e montaggio)
- Logistics Team Treviso
- Global Sales Team
- Europe Direct Sales Team
- Store Treviso
- Store Villorba

L'attività si svolge presso i seguenti stabilimenti:

1. stabilimento sito in Villorba (TV), Viale della Repubblica, 12/A (sito produttivo);
2. stabilimento sito in Villorba (TV), Viale della Repubblica, 12/B (negoziato aperto al pubblico per il commercio al dettaglio);
3. stabilimento sito in Treviso, Via Casa di Ricovero, 11 (officina);
4. stabilimento sito in Treviso, Via Casa di Ricovero, 7 (negoziato aperto al pubblico per il commercio al dettaglio);
5. stabilimento sito in Treviso, Borgo Mazzini, 9 (negoziato aperto al pubblico per il commercio al dettaglio).

## **CAPITOLO 3 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE**

### **3.1 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO**

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello.

#### **i) Fase di identificazione dei Processi Sensibili**

L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata attraverso l'esame della documentazione aziendale (statuto, verbali di conferimento poteri, principali procedure in essere, procure, circolari interne, ecc.) ed una serie di interviste svolte con i soggetti chiave della struttura aziendale elencati nell'apposito Allegato n. II ("I soggetti intervistati").

Dallo svolgimento di questo processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Processi Sensibili, nel compimento dei quali si potrebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, l'eventuale commissione di reati.

È stata inoltre portata a termine una ricognizione sulla passata attività di PINARELLO allo scopo di verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause.

### **3.2 ANALISI DEI RISCHI**

Si è quindi proceduto, per ognuna delle aree potenzialmente a rischio di commissione di reati rilevanti, a valutare i presidi di controllo già esistenti (cd. "as-is analysis").

In tale fase, quindi, sono stati rilevati ed analizzati criticamente gli strumenti di cui si è dotata l'Azienda per formalizzare i compiti e monitorare i poteri in capo ai soggetti, per definire e standardizzare le attività per mantenere un adeguato livello di supervisione sullo svolgimento di operazioni.

L'analisi così svolta è ritenuta propedeutica e necessaria per individuare con puntualità eventuali carenze da colmare e le azioni di miglioramento da implementare (cd. "gap analysis").

Quest'ultima infatti è stata sviluppata sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e con un modello di riferimento, in coerenza con le previsioni del Decreto, con le indicazioni giurisprudenziali e dottrinali nonché con le richiamate Linee Guida di Confindustria e la best practice.

L'Ente ha così individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle



quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.

Tali procedimenti sono stati portati alla conoscenza dell'Ente, la quale si è attivata in maniera diligente per cercare di predisporre un sistema di procedure di prevenzione dei reati efficiente.

### **3.3 PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO**

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale", contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal D.Lgs. 231/2001, e da singole "Parti Speciali" ciascuna delle quali predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001 astrattamente ipotizzabili nell'Ente in ragione delle conclusioni emerse a seguito dell'analisi precedentemente descritta, ognuna delle quali contenente singoli esempi aventi il solo scopo di rendere di facile comprensione per i soggetti destinatari del Modello il dettato normativo.

In particolare, le "Parti Speciali" sono le seguenti:

- la "**Parte Speciale I**", denominata "Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione" la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- la "**Parte Speciale II**", denominata "Reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio"
- la "**Parte Speciale III**", denominata "Delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori" la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001;
- la "**Parte Speciale IV**" denominata "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati" la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001;
- la "**Parte Speciale V**", denominata "Reati Ambientali" la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001;
- la "**Parte Speciale VI**" denominata "Reati contro l'industria ed il commercio" la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 - bis 1 del D.Lgs. 231/2001;
- la "**Parte Speciale VII**" denominata "Reati tributari", la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

#### **I) LA FUNZIONE DEL MODELLO**

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo potrebbero consentire a PINARELLO di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, il suo sistema di controllo interno, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'azienda, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire all'azienda di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Consorziati, Consulenti e Partners che operino per conto o nell'interesse di PINARELLO nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per l'Ente.

#### **II) IL MODELLO NEL CONTESTO DELL'ENTE**

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono stati considerati quali generali elementi costitutivi del Modello il sistema di controllo interno, il sistema di controllo della gestione e le policy e le procedure che lo compongono e, in particolare:



- a) gli organigrammi aziendali (Allegato n. I);
- b) il Codice Etico (Allegato n. IV);
- c) il Codice Disciplinare (Allegato n. V);
- d) le norme aziendali disciplinanti i principi di comportamento e di controllo nonché le procedure specifiche per i Processi Sensibili delle specifiche aree di rischio reato ( Allegato IX);
- e) in generale, le norme aziendali di conferimento dei poteri nonché il sistema amministrativo, contabile, finanziario di Azienda.

Il presente Modello, si inserisce quindi nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dal sistema normativo interno già in essere nell'Ente.

### **III) ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE DI ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLO STESSO**

PINARELLO ha proceduto, tramite il proprio Organo Amministrativo, all'adozione del presente Modello. Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo gestorio", le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

L'Organismo di Vigilanza è, invece, titolare di precisi compiti e poteri di seguito disciplinati nell'apposito capitolo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera quindi in merito all'aggiornamento e adeguamento del Modello sulla base delle modifiche e/o integrazioni allo stesso sottoposte.

Una volta approvate le modifiche, l'Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a rendere le stesse operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno dell'Azienda.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra processi operativi, prescrizioni contenute nel Modello e diffusione delle stesse, l'Amministratore Delegato, in virtù di espressa delega, ha il potere di aggiornare il Modello. Il Consiglio di Amministrazione ratifica quindi annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate dall'Amministratore Delegato. In pendenza di ratifica da parte del Consiglio Amministrazione, le modifiche apportate dall'Amministratore Delegato devono considerarsi pienamente valide e produttive di effetti.

### **3.4 I PROCESSI SENSIBILI**

Dall'analisi dei rischi condotta nell'ambito dell'attività dell'Azienda, ai fini del D.Lgs. 231/2001, è emerso che i Processi Sensibili dell'Ente riguardano allo stato principalmente:

- reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- reati societari e reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e della salute dei lavoratori;
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
- reati ambientali;
- reati contro Industria e Commercio.

Gli altri reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, non appaiono – ad oggi – ragionevolmente configurabili nella realtà dell'Azienda.

Le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 sono elencate in dettaglio nelle rispettive Parti Speciali. Seguendo l'evoluzione legislativa o quella dell'attività aziendale, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che potranno essere ricomprese nell'elenco dei Processi Sensibili.

## **CAPITOLO 4 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)**

### **4.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Le Linee Guida individuano quali requisiti principali di tale Organismo di Vigilanza l'autonomia e indipendenza, la



professionalità e la continuità di azione.

In particolare, secondo le Linee Guida tali requisiti richiedono:

- l’inserimento dell’Organismo di Vigilanza “come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”;
- la previsione di un’informativa continua dall’Organismo di Vigilanza all’Organo Amministrativo;
- l’assenza, in capo all’Organismo di Vigilanza complessivamente inteso, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio;
- il connotato della professionalità deve essere riferito al “bagaglio di strumenti e tecniche” necessarie per svolgere efficacemente l’attività di organismo di vigilanza e controllo;
- la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del Modello è favorita dalla presenza di una struttura dedicata principalmente all’attività di controllo dello stesso e, nel complesso, “privo di mansioni operative che possano portarlo ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”.

È pertanto rimesso a tale Organismo di Vigilanza il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

L’Organismo di Vigilanza è inoltre individuato in condizione da assicurare un elevato affidamento quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità che garantiscano ulteriormente l’autonomia e l’indipendenza richiesta dai compiti affidati.

Applicando i citati principi di riferimento alla realtà aziendale dell’Azienda, ed in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all’Organismo di Vigilanza, il relativo incarico è stato affidato ai soggetti elencati nell’apposito allegato (Allegato IIIA: i componenti dell’OdV).

L’OdV è dotato di un apposito indirizzo di posta elettronica (‘odv231@pinarello.com’) al quale ciascun Dipendente e/o collaboratore di PINARELLO potrà inviare segnalazioni su qualsivoglia violazione dei principi, delle linee di condotta e delle procedure previste con il Modello, nonché richiedere informazioni riguardanti il contenuto e l’applicazione del Modello stesso.

#### **4.2 REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA**

PINARELLO ha adottato, contestualmente al Modello, un Regolamento per la disciplina dell’attività, dei doveri e dei poteri di segnalazione, verifica e controllo dell’Organismo di Vigilanza (Allegato III).

#### **4.3 SEGNALAZIONI E REPORTING VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA**

All’OdV devono essere segnalati, da parte del management, eventuali aspetti dell’attività aziendale che possano esporre l’azienda al rischio di commissione di uno dei reati presupposto contemplati nel Decreto.

L’OdV deve essere inoltre informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei consulenti e dei partner in merito agli eventi che potrebbero comportare responsabilità di PINARELLO in ordine ai reati previsti dal citato Decreto.

In particolare, devono essere raccolte segnalazioni relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati previsti dal decreto in oggetto o, comunque, di condotte non in linea con le regole di comportamento del presente Modello.

La PINARELLO ha adottato una apposita procedura per la raccolta delle segnalazioni - conforme a quanto previsto dall’art. 6 del D.lgs. 231/01 in materia di whistleblowing - inserita come Allegato VI.

Chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, dovesse riscontrare una violazione dei principi e delle regole sopra enunciate ovvero venisse a conoscenza o nutrisse fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti, sintomatici del rischio di commissione di uno o più reati contemplati dal D. Lgs. n. 231/2001, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’OdV, il quale si attiverà per l’adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura di denuncia e segnalazioni all’OdV allegata al presente Modello sub Allegato VI.



## **CAPITOLO 5 – IL SISTEMA DISCIPLINARE**

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Azienda

### **5.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E DEI DIRIGENTI**

La violazione da parte dei Dipendenti – compresi i Dirigenti – delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare – così come previsto dal Codice disciplinare interno approvato unitamente al presente Modello (Allegato V) – e sarà soggetto alle sanzioni previste nel Codice disciplinare stesso.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri spettanti, nei limiti della rispettiva competenza, all'Organo Amministrativo di vertice e al Direttore Generale secondo la contrattazione collettiva.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui l'Ente può ragionevolmente ritenersi esposto – ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 – a seguito della condotta censurata e comunque nei limiti imposti dal CCNL applicabile.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza il quale verifica la concreta irrogazione e applicazione delle misure disciplinari.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, PINARELLO ha portato a conoscenza dei propri Dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

### **5.2 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI**

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione affinché prenda gli opportuni provvedimenti.

### **5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI**

In caso di violazione del presente Modello da parte dei Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Consiglio di Amministrazione affinché prendano gli opportuni provvedimenti.

## **CAPITOLO 6 - LA FUNZIONE, PRINCIPI ISPIRATORI E STRUTTURA DEL MODELLO ALL'INTERNO DELL'AZIENDA**

La funzione primaria del Modello implementato è quella di costituire un sistema strutturato atto a prevenire la commissione di Reati nell'ambito di attività proprie dell'operatività aziendale, ritenute per così dire "sensibili" e che trovano piena realizzazione nell'ambito delle cosiddette aree di rischio. Ciò si ottiene:

- creando in tutti i Destinatari la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'Ente;
- condannando ogni forma di comportamento illecito da parte di PINARELLO in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dall'Ente;
- garantendo all'Ente, grazie a un'azione di controllo delle attività aziendali nelle "aree di attività a rischio", la concreta



ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Successivamente all'individuazione delle aree di rischio, è stata intrapresa un'analisi approfondita delle attività inquadrabili nell'ambito delle aree di rischio.

Si è proceduto, poi, a confrontare l'effettiva operatività, così come rilevata, con le procedure approvate e attuate dall'Azienda.

Nella predisposizione del Modello, di importanza centrale è stata, quindi, l'analisi delle procedure in essere al fine di verificare se le stesse fossero compatibili con le esigenze di prevenzione, dissuasione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001. Al fine di perfezionare il sistema già in essere, si è ritenuto di procedere all'implementazione di alcuni documenti nell'ottica di fornire al sistema una coerenza e un'omogeneità maggiore alla luce dello scopo dei lavori.

Il Modello è stato, infine, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

Infatti, se la "Parte Generale" contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, la "Parte Speciale", in considerazione del particolare contenuto, è suscettibile, invece, di costanti aggiornamenti. Inoltre, l'evoluzione legislativa - quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto - nonché lo sviluppo dell'attività di PINARELLO - potranno rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori "Parti Speciali". A questo va aggiunta la presenza di numerosi allegati consultabili, per ragioni soprattutto di privacy, solo dai soggetti direttamente interessati.

## **6.1 LE AREE DI RISCHIO DELL'ATTIVITÀ DI PINARELLO**

L'analisi dell'operatività aziendale ha evidenziato una serie di aree di rischio, specificatamente elencate nelle apposite parti speciali.

Il novero delle aree di rischio e delle connesse attività può subire modifiche in relazione all'evolversi dell'operatività aziendale.

È compito dell'Organismo di Vigilanza, soprattutto in corrispondenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi operative o cantieri, ampliamento delle attività, etc.), verificare, nell'espletamento della propria attività, la suddetta dinamica e provvedere a proporre all'Amministratore Delegato le modifiche necessarie al fine di garantire l'aggiornamento continuo della "mappatura delle aree sensibili e dei processi strumentali".

## **6.2 LA PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO**

Fatto salvo quanto previsto al punto 3.3, nel caso di implementazioni necessitate dall'evolversi dell'operatività aziendale le modifiche del Modello, da ritenersi non sostanziali, saranno approvate e implementate dallo stesso Organismo di Vigilanza.

Lo stesso procederà, poi, a comunicare al Consiglio di Amministrazione le modifiche approvate; l'Amministratore Delegato provvederà ad adottarle ovvero ad apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra processi operativi, prescrizioni contenute nel Modello e diffusione delle stesse, l'Amministratore Delegato, in virtù di espressa delega, ha il potere di aggiornare il Modello. Nel "periodo transitorio", intercorrente tra le modifiche decise e implementate, le stesse saranno efficaci e cogenti.

L'OdV, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello, affinché vengano adottate le opportune deliberazioni.

Quanto previsto nel comma precedente, si applica, in quanto compatibile, anche per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello. Le modifiche alle procedure devono essere tempestivamente comunicate all'OdV.





### **6.3 LA DIFFUSIONE DEL MODELLO TRA I “PORTATORI DI INTERESSE”, L’ATTIVITÀ FORMATIVA E INFORMATIVA**

Per portatori di interesse dell’Ente devono intendersi:

- i Soci;
- il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato;
- i Sindaci;
- i Dipendenti e/o Collaboratori dell’Azienda;
- i rappresentanti, a qualunque titolo validamente costituito secondo le leggi italiane, dell’Ente;
- i consulenti e i tecnici esterni e i Partners.

PINARELLO opera affinché il Modello, e le sue regole di funzionamento, siano adeguatamente portate a conoscenza dei predetti portatori di interesse.

Tale diffusione riguarda tutti i soggetti sopra evidenziati, con un livello di approfondimento che varia a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi.

A tal fine l’Ente si impegna a pubblicare sul proprio sito web il Modello, nonché a diffondere copia dei documenti che risultano parti integranti dello stesso, come per esempio il Codice etico e a provvedere all’invio periodico di e-mail di aggiornamento, nonché a collaborare con l’Organismo di Vigilanza nella predisposizione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento indirizzati ai Dipendenti e preposti dell’Ente.

Tali corsi di formazione si concretizzeranno in lezioni vertenti sulle procedure interne dell’Ente atte a prevenire il compimento dei reati infra analizzati.

PINARELLO provvederà a trasmettere ai portatori di interesse il Modello Organizzativo secondo uno specifico iter di divulgazione.

Per i soggetti neoassunti o che intraprenderanno per la prima volta un’attività di collaborazione con l’Ente, tale comunicazione sarà effettuata nel momento in cui verrà ad esistenza il rapporto con l’Azienda.